

**ATTI DI INDIRIZZO***Mozione:*

La Camera,

premesso che è stata annunciata per il 26 ottobre 2004 l'esecuzione capitale, nello Stato del Texas, di Dominique Green, 30 anni, afro-americano, condannato a morte nel 1993 per omicidio compiuto durante una rapina;

considerato che il caso suscita per altro molti dubbi sulla colpevolezza dell'imputato che ha subito un processo condizionato da una difesa inadeguata ed inesperta;

considerato che il Parlamento italiano si è espresso varie volte contro la pena di morte,

impegna il Governo

ad intervenire presso gli organi competenti affinché sia sospesa l'esecuzione.

(1-00399) « Biondi, Vigni, Grillini, Boato, Fontana, Vendola, Russo Spena, Nan, Taormina, Pecorella, Fragalà, Cento, Alfonso Gianni ».

*Risoluzione in Commissione:*

La XI Commissione,

premesso che:

il meccanismo introdotto per l'emersione del lavoro sommerso è basato sul ravvedimento del datore di lavoro, che nel regolarizzare viene premiato con un sostanzioso condono per il passato e con un triennio di forti benefici fiscali e contributivi;

la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, nel quadro delle norme per incentivare l'emersione del-

l'economia sommersa, prevede controlli specifici e sanzioni per chi non si ravvede come sopra;

in particolare, l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dispone la sanzione amministrativa aggiuntiva da due a quattro volte l'importo, per ciascun lavoratore irregolare riscontrato, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione;

considerato che, ferma restando la piena e incondizionata adesione alla sacrosanta lotta al deleterio fenomeno del lavoro sommerso, che va senz'altro controllato e sconfitto, il predetto meccanismo sanzionatorio manterrebbe intatto il suo potere dissuasivo anche se venisse temperato da opportune esimenti per le mere prestazioni occasionali offerte — come talora accade per esempio nel settore del turismo — da lavoratori dipendenti regolari, già assoggettati alle contribuzioni previdenziali e fiscali dai datori di lavoro che li hanno in carico ovvero, saltuariamente, da studenti lavoratori spesso connotati da situazioni economiche familiari disagiate;

considerato inoltre che la sopra menzionata norma-capestro della commisurazione *de jure* della sanzione al periodo di anno trascorso dal 1° gennaio presenterebbe elementi di incostituzionalità, come rilevato da diverse commissioni tributarie, per ultima quella regionale di Bologna,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a modificare la normativa nei sensi indicati in premessa, in particolare introducendo disposizioni atte a distinguere la semplice e marginale prestazione occasionale dall'autentico lavoro sommerso ed in ogni caso commisurando le gravose sanzioni per il lavoro irregolare al periodo di lavoro sommerso effettivamente prestato.

(7-00493) « Cordoni, Benvenuto ».

\* \* \*